



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3013 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Filippo Mazzarrini, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Robinie, 84;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del giudizio della Commissione Medica datato 24 gennaio 2018 e notificato in pari data al ricorrente, in forza del quale il sig. Mazzarrini Filippo è stato riconosciuto non idoneo al servizio di polizia per asserita carenza dei requisiti psico-Fisici previsti dal D.M. 30 Giugno 2003 n. 198;

2) dell'eventuale ulteriore (e conseguente) provvedimento di esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di estremi e data non conosciuti;

3) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati ancorché non conosciuto dal ricorrente.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/7/2018

per l'annullamento

a) del Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 28.05.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.05.2018, di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1.182, riservato ai candidati civili giusto bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. 4a Serie speciale Concorsi ed esami n. 40 del 26 maggio 2017, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche istruttorio, ancorché non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanza n.3863/2018 è stata accolta l'istanza cautelare

disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

Rilevato che con atto recante motivi aggiunti, depositati in data 24.7.2018, è stata avversata la graduatoria definitiva della procedura concorsuale, con contestuale istanza di autorizzazione della notifica del gravame per pubblici proclami;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare nei limiti di seguito meglio precisati e di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, attesa l'intervenuta impugnazione della graduatoria finale e la notifica del gravame ai 1182 (anonimi) concorrenti inseriti nella graduatoria stessa.

Considerato, a tal proposito, di poter autorizzare, nel caso di specie, ricorrendone i presupposti, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare nel senso di consentire al ricorrente di partecipare alle ulteriori fasi del concorso nonché a quelle successive all'accertamento dei requisiti psico-fisici, valutando quindi i titoli di servizio del ricorrente, in modo da consentirgli di risultare eventualmente utilmente collocato in graduatoria;

ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei

modi e tempi di cui in parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.